



Porsche Club

L a z i o



Statuto e Regolamento Generale

Febbraio 2012



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA PORSCHE CLUB LAZIO

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione civile denominata PORSCHE CLUB LAZIO con sede in Roma, Via del Foro Italico n. 295, di seguito denominata Associazione.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha scopi amatoriali turistici, culturali e sportivi relativi alle vetture Porsche e l'attività si esplica in armonia con le direttive che la Porsche AG di Stoccarda emana attraverso servizi preposti alle attività dei Porsche Club in tutto il mondo.

L'Associazione dovrà operare nell'osservanza di quanto la Federazione dei Porsche Club Italiani emana in sintonia con quanto previsto dal Coordinamento dei Porsche Club di Stoccarda in materia di direttive e regolamenti generali nel rispetto della Identità Aziendale di Porsche AG e del relativo Contratto di Licenza. L'Associazione dovrà pertanto collaborare con la Federazione dei Porsche Club Italiani e coordinarsi con le attività svolte dai Porsche Club/Registri e, se necessario, con tutti i Porsche Club esteri riconosciuti dalla Porsche AG. Alle attività dell'Associazione possono partecipare, se accettati, i soci dei Porsche Club/Registri regolarmente costituiti in Italia ed all'estero e riconosciuti dalla Porsche AG di Stoccarda. L'Associazione ha carattere civile, è apolitica e non si propone fine di lucro.

Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'Associazione in forma disinteressata. Il socio è tenuto ad un comportamento tale da non danneggiare gli interessi e l'immagine della Associazione, nonché del marchio Porsche.

ARTICOLO 3

L'Associazione è stabilita con durata fino al 31.12.2050.

ARTICOLO 4

L'Associazione è libera a tutti i cittadini italiani e stranieri, possessori (proprietari, detentori, e/o utilizzatori) in modo continuativo di un'autovettura Porsche, che intendano parteciparvi condividendone gli scopi, rispettando le norme di questo Statuto ed impegnandosi ad un comportamento sportivo, etico e morale compatibile con le finalità elencate nell'articolo 2.

ARTICOLO 5

La domanda di ammissione all'Associazione in qualità di socio deve essere inoltrata all'Associazione presso la sua sede e deve essere corredata da lettera di presentazione di un socio o di un Centro Porsche o di un Centro Assistenza della rete ufficiale Porsche in l'Italia. Sull'ammissione del nuovo socio delibera il Consiglio Direttivo con parere insindacabile e non obbligatoriamente motivato.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non associare persone che lavorino in qualsiasi modo per conto di altri fabbricanti di vetture o di parti di ricambio, oppure che facciano parte di organismi direttivi di altri costruttori di auto, e comunque non può associare persone le cui attività o interessi siano in contrasto con quelli di Porsche AG, di Porsche Italia o dei Porsche Club/Registri.

E' ammesso per un socio, purché non ricopra cariche direttive nel Porsche Club/Registro, di essere contemporaneamente socio senza cariche direttive di altre associazioni, gruppi o club, che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività monomarca Porsche simili a quelle dei Porsche Club, anche se non riconosciute dal Coordinamento dei Porsche Club di Porsche AG; il comportamento del socio però sia negli atti che nei fatti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, non può in alcun caso danneggiare l'immagine e gli interessi del marchio Porsche, dei Porsche Club/Registri e della F.I.P.C. e delle persone che ricoprono incarichi in queste organizzazioni.

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio richiede la preventiva accettazione da parte dello stesso del presente Statuto e del Regolamento senza riserve. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 6

La perdita della qualifica di socio avviene:

- a) per recesso da parte del socio stesso, da comunicarsi all'Associazione anche per via telematica. L'efficacia del recesso è immediata. Il recesso non darà diritto al socio recedente di richiedere il rimborso della quota sociale, o di frazione della stessa, nel frattempo versata.
- b) per mancato versamento della quota sociale, anche in caso di rinnovo, e trascorsi 60 giorni dalla data stabilita dallo Statuto e/o dal Consiglio per il versamento stesso. La perdita della qualifica avrà efficacia immediata;
- c) per il venir meno del presupposto di cui all'art.4, se non ripristinato entro dodici mesi dal suo verificarsi;
- d) per espulsione.

Costituiscono casi di espulsione del socio:

1. la messa in atto da parte del socio di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Associazione, della Federazione e del marchio Porsche;
2. successivamente all'iscrizione, l'inizio da parte del socio, individualmente o sotto forma associativa o sociale, di attività, di qualsiasi natura e genere, che perseguano e/o condividano interessi, anche di natura non economica, in contrasto con quelli di Porsche AG, di Porsche Italia, della Federazione, dei Porsche Club/Registri (art.5);
3. la violazione grave delle norme di comportamento previste nello Statuto e/o nel Regolamento;
4. la messa in atto di comportamenti lesivi dell'immagine e del prestigio degli Organi sociali e/o loro componenti, siano essi comportamenti messi in atto con parole, scritti o atti materiali;
5. atteggiamenti e/o comportamenti in genere, siano essi rivolti nei confronti degli Organi sociali, loro componenti, ma anche nei confronti di uno o più soci, che comportino grave turbamento e/o risultino destabilizzanti per la vita del Club e/o per il normale svolgimento delle attività sociali;
6. il ricorso all'Autorità Giudiziaria in violazione dell'obbligo, in caso di controversia, di avvalersi della clausola compromissoria (art.22).

Il provvedimento di espulsione per violazione del divieto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria deve essere immediatamente erogato non appena ricevuta la notizia certa dell'atto giudiziario e non può essere impugnato né avanti il Collegio dei Probiviri, né ricorrendo alla clausola compromissoria.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria comporterà l'immediata perdita della qualifica di socio e avrà immediata efficacia a livello nazionale. Il Presidente, o il Consigliere a ciò delegato, deve immediatamente comunicare al Presidente e al segretario della Federazione il provvedimento di espulsione, al fine di permetterne la conoscenza a livello nazionale. E' fatto divieto ai Club/Registri di accogliere domanda d'iscrizione di un socio espulso per aver fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria, ovvero, nel caso di avvenuta iscrizione, il Club/Registro dovrà procedere alla immediata espulsione del socio stesso precedentemente iscritto.

ARTICOLO 6A - COMUNICAZIONE ED EFFICACIA

Fermo restando l'immediata efficacia a livello nazionale della perdita della qualifica di socio nel caso previsto dall'art. 6, n.6 (ricorso all'Autorità giudiziaria), l'espulsione comminata al socio nei casi previsti ai n.ri 1 e 2 di detto articolo potrà avere efficacia a livello nazionale. Essa comporterà, per il socio espulso, l'impossibilità di iscriversi a un altro Club sino ad avvenuta revoca e/o annullamento del provvedimento stesso.

Il provvedimento d'espulsione, non appena divenuto definitivo, verrà immediatamente comunicato dal Presidente del Club, o dal Consigliere a ciò delegato, al Presidente e al Segretario della Federazione che, verificatene la definitività, provvederanno a comunicarlo a tutti i Club/Registri.

Ad avvenuta comunicazione da parte del Presidente e/o del Segretario della Federazione del provvedimento di espulsione avente efficacia nazionale, il Club avrà l'obbligo di astenersi dal procedere all'iscrizione al suo Club/Registro del socio espulso, ovvero di procedere alla sua immediata espulsione nel caso di sua precedente iscrizione.

Per provvedimento definitivo di espulsione avente efficacia a livello

nazionale si intende:

- quello non impugnato dal socio o avanti il Collegio dei Probiviri o avvalendosi della clausola compromissoria (art.22)
- quello confermato dal Collegio dei Probiviri o dall'Arbitro.

La Federazione e i suoi Organi non potranno annullare, revocare e/o modificare il provvedimento di espulsione emesso dal Club/Registro, cui appartiene il socio espulso, essendo alla stessa, e ai suoi Organi, devoluta la sola competenza di diffusione del provvedimento di espulsione a tutti i Club/Registri una volta verificatene la definitività, così come indicato al comma precedente.

ARTICOLO 6B – IMPUGNAZIONE E PROCEDURA

Prima di procedere all'emanazione di sanzioni disciplinari, il Presidente del Club/Registro, o il Consigliere a ciò delegato, avverte il socio, a mezzo di raccomandata o altro mezzo di comunicazione equipollente, che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento disciplinare e lo invita a esporre le sue ragioni a difesa, o mediante la richiesta audizione avanti il Consiglio direttivo o mediante il deposito di osservazioni scritte in Segreteria.

Il termine per inoltrare la richiesta di audizione avanti il Consiglio Direttivo, ovvero per il deposito di osservazioni scritte, non potrà essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento della raccomandata (o mezzo equipollente) contenente l'avviso dell'apertura del procedimento disciplinare, e non potrà essere superiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi nei successivi 60 giorni dalla richiesta di audizione o dal deposito in Segreteria delle osservazioni scritte.

La sanzione disciplinare deve essere comunicata al socio dal Presidente del Club/Registro, o dal Consigliere a ciò delegato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione o altro mezzo di comunicazione equipollente.

Nella raccomandata deve essere contenuta la motivazione sulla quale si fonda il provvedimento disciplinare stesso.

Essa deve contenere l'espresso avvertimento:

- a) che contro il provvedimento disciplinare il socio può proporre impugnazione al Collegio dei Probiviri del suo Club/Registro, nei

tempi, modi e forme previste nel successivo art. 8, ovvero, in alternativa, avvalendosi della clausola compromissoria di cui al successivo art. 22;

b) che la mancata impugnazione, ovvero la sua tardività, comporta l'impossibilità di addivenire alla modifica e/o revoca e/o annullamento della sanzione stessa.

ARTICOLO 7

Ogni socio ha uguale diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, comunque organizzate e svolte, ed alle assemblee, purché sia in regola al momento della manifestazione o dell'assemblea con il pagamento della quota associativa, e non sia colpito da provvedimento di espulsione, ai sensi del precedente articolo o di sospensione dai diritti sociali ai sensi del successivo articolo.

Nelle assemblee il socio ha facoltà di farsi sostituire da un altro socio mediante delega scritta, con un massimo di una delega per socio.

ARTICOLO 8

Ogni socio ha il dovere di rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento annesso, le delibere del Consiglio Direttivo, le norme dettate di volta in volta dalle persone delegate per particolari incombenze dal Consiglio stesso, i Regolamenti generali e particolari di ogni manifestazione.

Le infrazioni di carattere sociale potranno essere punite a seconda della gravità con:

a) richiamo semplice;

b) richiamo ufficiale scritto;

c) sospensione o esclusione da una manifestazione;

d) sospensione o esclusione a tempo determinato (per un massimo di 24 mesi) dai diritti sociali;

e) espulsione.

Eventuali infrazioni di carattere diverso potranno essere punite in funzione della gravità, anche come previsto dai Regolamenti generali e particolari di ogni manifestazione. Di ogni provvedimento si farà menzione sul libro verbali del Consiglio.

Contro qualunque provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso al

Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni dalla notifica al socio. Il giudizio del Collegio dei Probiviri deve essere emesso entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ed è inappellabile.

ARTICOLO 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Tesoriere, nominato anche all'interno del Consiglio Direttivo;
- f) il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 10

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative.

Può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante lettera anche ordinaria, oppure via e-mail o fax, riportante l'ordine del giorno e spedita a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data fissata.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi (con deroga motivata entro sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale. In casi di particolare urgenza le assemblee ordinarie infrannuali possono essere convocate mediante e-mail, telegramma o telefax senza l'osservanza dei tempi indicati all'art. 10. L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) l'indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 16, lettera d) del presente Statuto;
- c) la nomina degli organi direttivi e del Collegio dei probiviri;
- d) l'eventuale elezione del Revisore dei Conti.

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza fisica o mediante delega del 50% più uno dei soci in prima convocazione e di qualsiasi

numero di soci in seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un'ora dopo la prima. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validi, sia in prima che in seconda convocazione.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, verrà eletto tra quei Consiglieri che siano iscritti all'Associazione da almeno un triennio ininterrottamente, salvo deroga concessa dall'Assemblea all'atto della nomina dei Consiglieri. Nella prima seduta il Consiglio dovrà eleggere uno o più Vice Presidenti. Non possono essere eletti Presidenti né Vice Presidenti i soci che siano titolari o dipendenti di una organizzazione della rete Porsche.

Il Presidente uscente, se non rieletto, conserverà la carica di Presidente Onorario, subordinatamente a sua accettazione e gradimento del Consiglio, per tutta la durata del mandato del Consiglio.

ARTICOLO 12

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri o dalla maggioranza del Collegio dei Probiviri o da 4/10 dei soci.

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) apportare variazioni allo Statuto con la preventiva approvazione della Federazione dei Porsche Club Italiani o determinare lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- b) prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di membri degli organi direttivi o revocare loro il mandato.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre in prima convocazione la presenza fisica o mediante delega del 50% più uno dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi.

Per la validità della seconda convocazione occorre la presenza fisica o mediante delega di almeno il 25% dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi.

ARTICOLO 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, o dal più anziano del Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità o rifiuto,

l'assemblea incaricherà essa stessa un socio a presiederla.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove Consiglieri. Il Consiglio dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica, e i suoi membri sono rieleggibili immediatamente. Può essere eletto Consigliere qualunque socio che sia iscritto all'Associazione da almeno un biennio. Se nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea o confermati dalla stessa dopo cooptazione, l'intero Consiglio si intende decaduto. Negli altri casi il Consiglio Direttivo deve sostituire i Consiglieri mancanti mediante cooptazione. I nuovi Consiglieri cooptati devono essere confermati dalla prima Assemblea convocata per qualunque motivo e rimarranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio in carica. Il mandato di Consigliere non dà diritto ad emolumenti.

ARTICOLO 15

Le attribuzioni e i poteri del Presidente sono:

- a) rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni in Italia e all'estero;
- b) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) gestire con firma libera qualsiasi rapporto con istituti di credito, con facoltà di utilizzo di eventuali carte di credito;
- d) esercitare la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, firmare la corrispondenza, sottoscrivere contratti con i fornitori, chiedere autorizzazioni alle Autorità;
- e) rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei sopra citati poteri anche ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno.

ARTICOLO 16

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) rendere operante lo Statuto, i Regolamenti e le volontà espresse dai soci nell'assemblea;

- b) garantire nei riguardi dell'Assemblea il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) promuovere l'attività dell'Associazione nelle sue varie forme;
- d) redigere alla fine di ogni esercizio sociale il rendiconto economico e finanziario, definire i prospetti di rappresentazione della composizione patrimoniale e del risultato della gestione;
- e) controllare l'operato dei Consiglieri delegati a svolgere mansioni o incarichi particolari;
- f) operare attraverso il Tesoriere, un controllo costante delle risorse finanziarie dell'Associazione;
- g) gestire il lavoro di segreteria per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o di almeno tre Consiglieri o di due Proviviri.

Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, di chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale scritto sull'apposito libro e firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consigliere decade dal suo mandato se, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio regolarmente convocate. Sarà compito del Consiglio Direttivo con apposita seduta cooptare un nuovo Consigliere.

Alle riunioni di Consiglio possono partecipare il Revisore dei Conti, e i Proviviri solo se espressamente invitati dal Consiglio Direttivo; essi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 17

Il Revisore dei Conti, se previsto, viene eletto dall'Assemblea dei soci con le medesime modalità applicate per l'elezione dei Consiglieri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto in seno al Consiglio stesso ma può partecipare alle sue riunioni e risponde del suo operato direttamente all'Assemblea.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due

supplenti. Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'assemblea insieme con il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Alla carica di Probiviro possono essere eletti i soci iscritti ininterrottamente all'Associazione da almeno un triennio. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide solo secondo equità. Se venisse a mancare un Probiviro, subentrerà il supplente più anziano d'età.

ARTICOLO 19

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre.

ARTICOLO 20

Quale ente senza scopi di lucro l'Associazione è unicamente depositaria del patrimonio sociale, comprese le somme anticipatamente versate dai soci per la loro partecipazione alle attività dell'Associazione. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il socio uscente, dimissionario o espulso perde a favore degli altri soci la sua quota di proprietà.

ARTICOLO 21

In caso di cessazione dell'Associazione le eccedenze attive eventualmente risultanti non possono essere in alcun modo restituite ai soci, ma debbono essere destinate a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Tutte le controversie fra soci, fra soci e l'Associazione, fra soci e gli organi istituzionali dell'Associazione, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, fra soci di un'Associazione e i soci di un'altra Associazione, e/o gli organi istituzionali delle stesse, fra le Associazioni Federate, fra soci di una o più Associazioni e/o l'Associazione-i e la Federazione, che dovessero sorgere in relazione

al presente Statuto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere decise mediante arbitrato non rituale secondo il regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Roma.

Relativamente alle sanzioni disciplinari, l'impugnazione del provvedimento disciplinare avanzi il Collegio dei Probiviri (ovvero tutti, fatta eccezione del provvedimento di espulsione per ricorso all'Autorità Giudiziaria, art.6 n.6) rende inammissibile l'impugnazione della sanzione disciplinare al collegio dei Probiviri.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria rende inammissibile sia il ricorso al Collegio dei Probiviri, sia il ricorso all'arbitrato.

il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità del regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Roma e deciderà in via irrituale, secondo equità, senza l'osservanza della formalità di procedura e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

ARTICOLO 23

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni previste nelle "Direttive per la fondazione e la gestione dei Porsche Club – diritti e doveri" e nell'"Attestato di Porsche Club Ufficiale – Contratto di Licenza".

Roma, 19 Febbraio 2012

REGOLAMENTO GENERALE dei Porsche Club e dei Registri

ART. 1) NORMA DI CARATTERE GENERALE

Il presente Regolamento contiene le norme volte a disciplinare i rapporti tra la Federazione Italiana Porsche Club e i Porsche Club/Registri Storici Porsche, di seguito denominati rispettivamente Federazione e Porsche Club/Registri, nonché gli adempimenti dei soci ad essi iscritti.

Esso integra lo Statuto dei singoli Club/Registri e pertanto i soci si impegnano ad osservare entrambi nel loro complesso.

ART. 2) NORME RIVOLTE AI PORSCHE CLUB/REGISTRI

a) Elenco soci.

Ogni Porsche Club/Registro deve comunicare alla Federazione l'elenco dei soci regolarmente iscritti. L'elenco deve comprendere nome, cognome, indirizzo postale ed elettronico. Lo stesso deve essere inviato alla Federazione ogni 6 mesi (31/3 e 30/9 di ogni anno) ed essere aggiornato alla data di invio. I soli documenti comprovanti l'appartenenza al Club/Registro sono la Tessera del Socio e l'Elenco Soci, depositato sia presso la Segreteria dell'Associazione di appartenenza che in Federazione.

b) Quote sociali.

Le quote sociali sono annuali e si dividono in:

- quota associativa individuale: è la quota che ogni singolo socio deve corrispondere all' Associazione di appartenenza al momento della iscrizione o al momento del rinnovo.

Il suo ammontare è determinato autonomamente da ogni Club/Registro con un minimo di Euro 200,00 per i Club e di Euro 100,00 per i Registri;

- quota federativa: è la quota che ogni singolo Club e Registro deve corrispondere alla Federazione ed è determinata ogni anno dall'Assemblea della Federazione stessa, da versarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

c) Sponsorizzazioni.

Ogni Associazione è libera di ricercare e sottoscrivere contratti di sponsorizzazione, con l'unico divieto di acquisizione di contratti, o altre forme di sponsorizzazione che siano in contrasto con i prodotti del Gruppo Porsche o che siano in contrasto con gli sponsor istituzionali del Gruppo Porsche.

d) Calendario.

Entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno il Club/Registro dovrà inviare alla Federazione il Calendario annuale degli eventi programmati, ivi compresi quelli organizzati da terzi (sia nazionali che internazionali) ai quali intende partecipare.

Nel Calendario degli eventi dovranno essere evidenziati:

- il Club organizzatore;
- l'eventuale Club partecipante;
- la tipologia dell'evento (nazionale, internazionale, sportivo agonistico, sportivo amatoriale, giri liberi, raduni, ecc.).

La Federazione potrà imporre la modifica del Calendario, qualora dovesse risultare contrastante con norme e regolamenti della Federazione stessa o della CSAI, così come meglio specificato in prosieguo.

e) Eventi sportivi (agonistici-amatoriali) - giri liberi - manifestazioni in genere.

Fermo restando che tutte le Associazioni Federate devono tassativamente rispettare quanto previsto dalle vigenti normative in materia di attività sportive (Codice della Strada, DD.LLgs. 242/99 e 15/04, Regolamento Nazionale Sportivo redatto dalla CSAI, Norme Supplementari, ecc), siano esse agonistiche che amatoriali, ovvero riguardanti le manifestazioni automobilistiche in genere (ivi compresi i c.d. giri-liberi, prove di regolarità, birillate, ecc.), resta espressamente inteso che:

- solo ed esclusivamente il Porsche Club Italia, in quanto titolare della relativa licenza di organizzatore, è autorizzato ad organizzare manifestazioni agonistiche di 1° e 2° livello (A1 e A 2);
- nessuna associazione (fatta eccezione per il Porsche Club Italia) potrà organizzare manifestazioni a carattere sportivo amatoriale (A3 ludiche), sia in circuito che altrove e/o manifestazioni su strada o in

luoghi ad uso pubblico, se non munita delle necessarie licenze e autorizzazioni, o se non organizzate da un Organizzatore dotato di licenza, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli;

- relativamente ai "giri liberi" in pista, essi potranno essere organizzati, sempre nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, nessuno escluso, solo ed esclusivamente in totale assenza di classifica o premiazioni.

f) Forum.

Non sono ammessi Forum gestiti dai Porsche Club/Registri, salvo deroghe concesse dalla Federazione in accordo con Porsche Italia S.p.A.

ART. 3) NORME RIVOLTE AI SINGOLI SOCI

a) Tutti i soci sono obbligati alla osservanza dei principi contenuti nello Statuto e nel Regolamento.

b) Ogni socio è tenuto al pagamento della quota sociale. Ogni socio può partecipare a qualsiasi manifestazione prevista in Calendario ed organizzata dai Club Federati, versando, se prevista, la relativa quota di partecipazione.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Club/Registro organizzatore della manifestazione di non accettare la richiesta di partecipazione. Per quanto riguarda i Registri si applica quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento allegato allo Statuto della Federazione.

ART. 4) SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento da parte del Porsche Club/Registro ed in particolare quelle relative:

- al mancato e/o infedele invio dell'elenco soci;
- al mancato invio della quota federativa;
- al mancato adeguamento del Calendario alle direttive della Federazione;
- all'organizzazione di eventi sportivi, giri liberi e manifestazioni in genere, in contrasto con quanto previsto nel Regolamento stesso, potrà essere sanzionata, in caso di particolare gravità, ivi compreso il loro reiterato verificarsi, con la espulsione del Club/Registro dalla Federazione.

ART. 5) NORME DI RICHIAMO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Generale si fa riferimento, oltre che allo Statuto della Federazione ed annesso Regolamento, alle disposizioni previste nelle "Direttive per la fondazione e gestione dei Porsche Club - Diritti e Doveri" e nell' "Attestato di Porsche Club Ufficiale - Contratto di Licenza".